

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AYALA, BUTTITA, LECCESE, RIGGIO, RUBERTI, SGARBI

Istituzione del titolo di abilitazione alla docenza universitaria

Presentata il 6 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento di gravissima contingenza economica del Paese, in cui è prevedibile solamente un lento e graduale aumento degli organici universitari in conseguenza del necessario contenimento della spesa pubblica, malgrado le pressanti esigenze della ricerca e della didattica universitarie, non appare legittimo né tantomeno produttivo frenare le aspirazioni verso una qualificazione didattica e scientifica riconosciuta a coloro che operano organicamente e sistematicamente nel settore universitario e della ricerca.

La proposta di legge prevede l'istituzione del titolo di abilitazione alla docenza che consentirà, a coloro che ne vengono in possesso attraverso le modalità previste, di ottenere affidamenti e supplenze di materie sprovviste di titolari.

Risulta chiaro che la didattica universitaria non può che trarre giovamento dal fatto di avere un serbatoio di docenti verificati quinquennalmente, dal quale attingere con ampia scelta.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari e consente, nell'ottica della riduzione della spesa pubblica, di bandire nuovi concorsi per posti di professori di ruolo in maniera più graduale, potendo nel contempo essere utilizzati per le attività didattiche indispensabili alle facoltà coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione alla docenza.

È da notare che si tratta del primo progetto di legge che offre una prospettiva ai dottori di ricerca, per la cui formazione, pur rappresentando un costo non indifferente, non è stata prevista un'utilizzazione per la crescita scientifica del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito il titolo di abilitazione alla docenza universitaria.

2. Il titolo è conferito mediante concorso nazionale a numero aperto per settore disciplinare.

3. Il titolo costituisce requisito per l'attribuzione di supplenze ed affidamenti da parte delle facoltà. Esso non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

ART. 2.

(Conferimento del titolo).

1. Al fine del conferimento del titolo viene bandito un concorso nazionale con cadenza quinquennale. Per ogni settore disciplinare la commissione giudicante è costituita da cinque professori universitari di ruolo votati all'interno di ogni singolo settore disciplinare.

2. Il concorso deve prevedere l'esame preliminare dei titoli scientifici dei candidati, una discussione degli stessi, una prova sperimentale ed una prova didattica. La relazione finale della commissione deve essere esauriente ed analiticamente motivata.

3. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani laureati da almeno cinque anni con la qualifica di ricercatore universitario confermato, tecnico laureato, assistente del ruolo ad esaurimento, dottore di ricerca e ricercatore di enti di ricerca con almeno cinque anni di permanenza nel ruolo. Possono inoltre partecipare al concorso i primari e gli aiuti del Servizio sanitario nazionale, con almeno cinque anni di anzianità, che prestino servizio in strutture convenzionate con l'Università.

ART. 3.

(Durata della validità del titolo).

1. La validità del titolo di abilitazione alla docenza è di cinque anni e può essere in seguito confermata previa verifica scientifica.

2. La verifica scientifica per il rinnovo del titolo è effettuata da commissioni, composte da tre professori universitari di ruolo, nominate dal Consiglio universitario nazionale e di cui non possano far parte i commissari che hanno rilasciato il titolo.

3. Coloro che, in possesso del titolo, non si sottopongono alla verifica scientifica di cui al comma 2 decadono dallo stesso.

ART. 4.

*(Funzioni inerenti
alla abilitazione alla docenza).*

1. Nel conferimento di affidamenti o supplenze, nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione, nelle scuole dirette a fini speciali e nei corsi di diploma universitario hanno diritto di precedenza i ricercatori della facoltà afferenti al raggruppamento disciplinare interessato o a raggruppamento dichiarato affine dal Consiglio universitario nazionale, che siano in possesso della abilitazione alla docenza.

2. Nel caso in cui le supplenze e gli affidamenti vengano conferiti a dottori di ricerca, le università devono provvedere a stipulare un contratto sui propri fondi.

3. Coloro ai quali è stato conferito il titolo di abilitazione alla docenza possono svolgere un ciclo di lezioni universitarie su un tema di propria competenza concordato con le strutture universitarie e possono far parte del collegio dei docenti di dottorato.

